

Tribunale di Trani, 02/09/2021, n. 4

(*omissis*)

Vista l'istanza depositata in data 09/03/2021, con cui la ricorrente in epigrafe ha chiesto di adottare (*omissis*), nato a BISCEGLIE (BT) il (*omissis*);

esaminata la documentazione allegata ed in particolare quella anagrafica e di stato civile;

considerata l'assenza di discendenti legittimi e legittimati dell'adottante e rilevato che l'et  di questa, ultratrentacinquenne, supera di almeno 18 anni l'et  dell'adottando;

acquisite le manifestazioni di consenso dell'adottante e dell'adottando, comparsi personalmente all'udienza;

rilevato che i genitori dell'adottando sono deceduti e che questi   di stato libero;

richiamato il tenore delle dichiarazioni rese dall'adottando dinanzi al Giudice istruttore;

ritenuto che l'adozione conviene all'adottando in quanto consente a quest'ultimo di conseguire uno status giuridico conforme al rapporto familiare e affettivo instauratosi nel corso del tempo con parte adottante;

vista la comunicazione del ricorso al p.m. in sede;

rilevato che la natura del procedimento esclude la pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

letti gli articoli 311 e ss. cod. civ. e 737 c.p.c., dispone farsi luogo alla adozione di (*omissis*), nato a BISCEGLIE (BT) il (*omissis*) da parte di (*omissis*), nata a Bisceglie il (*omissis*) ed ivi residente alla Via (*omissis*). Di (*omissis*), c.f. (*omissis*);

dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio.

Nulla per le spese.

Visto l'art. 314 comma 1  cod. civ. manda alla Cancelleria per l'adempimento delle formalit  pubblicitarie ivi previste.

Trani, 2 settembre 2021

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Legittima l'adozione del soggetto maggiorenne in assenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante e sussistendo i requisiti di legge in merito all'età di entrambi i soggetti.*

Supporto Alla Lettura :

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

L'adozione di persone maggiorenni (o c.d. *adozione civile*) è contemplata dall'art. 291 c.c., e originariamente rispondeva all'esigenza dell'adottante che, privo di figli, era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio. Attualmente tale finalità non è venuta del tutto meno, ma nella pratica questo istituto costituisce più uno strumento di solidarietà umana. Perché si possa procedere con l'adozione, sia l'adottante che l'adottando, devono rispondere a dei requisiti legalmente previsti. L'adottante deve:

- aver compiuto i *trentacinque anni* di età ;
- avere *capacità di agire*;
- *superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.*

In casi eccezionali, il tribunale, può autorizzare l'adozione qualora il genitore abbia compiuto *trent'anni*, fermo restando la *differenza minima di diciotto anni*. Il dettato originario dell'art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dell'adozione che l'adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dell'adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne. In merito ai requisiti richiesti per l'adottando:

- deve essere *maggiorenne*;
- non deve essere *interdetto*;
- *non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell'adottante.*

Per procedere all'adozione, sono richiesti il *consenso* dell'adottato e dell'adottante, e quindi occorre la *capacità di agire* dell'adottante e dell'adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; è necessario anche l'*assenso* dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dell'adottante, in quanto l'assenso costituisce una sorta di tutela della compagine familiare poiché l'adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente. L'adozione attribuisce all'adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, perciò:

- assumerà il *cognome* dell'adottante che viene anteposto al proprio;
- avrà *diritto alla successione* nel patrimonio dell'adottante;
- avrà *diritto ad essere mantenuto* fino a quando non abbia raggiunto l'autonomia economica.

L'adottante non eserciterà sull'adottato la responsabilità genitoriale, essendo quest'ultimo maggiorenne; grava però su di lui un *obbligo alimentare* nei confronti dell'adottato, preminente su quello dei genitori di lui. L'adozione di maggiorenni non fa estinguere i rapporti fra l'adottato e la famiglia d'origine. Inoltre può essere revocata per fatti tassativi particolarmente gravi sopravvenuti dopo la pronuncia, che consistono nella

Giurispedia.it